



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

16 febbraio 2022

ALLA
COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Osservazioni preliminari

Mozione 17/2021 “Migliorare la conciliabilità lavorativa in favore dei famigliari curanti” del Gruppo Unità di sinistra

Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

la mozione chiede di adeguare le disposizioni comunali alle modifiche del Codice delle obbligazioni e della Legge federale sul lavoro, volute dall'autorità federale per favorire la conciliabilità lavorativa dei famigliari curanti. Le intenzioni e le proposte dei mozionanti sono condivise nel principio dal Municipio.

La situazione attuale

I congedi concessi ai collaboratori della Città di Bellinzona sono regolati dall'art. 58 del ROD. In particolare attualmente per malattia di un congiunto vengono concessi 10 giorni lavorativi massimi in un anno per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico (art. 58 cifra 1 lett. d ROD).

Il Municipio ha inoltre la facoltà di concedere altri congedi fondati su motivi familiari (art. 60 ROD). Come indicato dai mozionanti, in applicazione proprio di questa facoltà, il Municipio si è dotato di una prassi interna, comunicata a tutti via Intranet, che prevede la possibilità per i collaboratori di beneficiare di un congedo pagato di 5 giorni lavorativi all'anno in caso di ospedalizzazione di un figlio di età inferiore ai 15 anni, a condizione che l'altro genitore sia impossibilitato ad accompagnare il figlio durante la degenza.

Riassumendo attualmente le possibilità di congedo sono le seguenti:

10 giorni max	Malattia grave congiunto	Art. 58 ROD
5 giorni max	Ospedalizzazione figlio minore 15 anni	Applicazione Art. 60 ROD

Le nuove disposizioni federali e cantonali

A livello federale, come indicato nella mozione, sono state recentemente introdotte della novità legislative, riprese anche cantonalmente, più precisamente:

10 giorni max (3 giorni x evento)	Assistenza congiunto con problemi di salute (con certificato medico)	Art. 329h CO
14 settimane max	Assistenza figlio minorenni per grave malattia o infortunio Previsto rimborso da IPG	Art. 329i CO
	RIPRESI IL MESE SCORSO A LIVELLO CANTONALE	
10 giorni max (3 giorni x evento)	Assistenza congiunto con problemi di salute	Art. 46 LORD
14 settimane max	Assistenza figlio minorenni per grave malattia o infortunio Previsto rimborso da IPG	Art. 46 LORD

Le proposte della mozione

La mozione sostanzialmente chiede i seguenti cambiamenti:

10 giorni max (3 giorni x evento)	Assistenza congiunto con problemi di salute (con certificato medico)	modifica Art. 58 ROD
5 giorni max	Assistenza figlio fino 15 anni per malattia (con certificato medico dal 4. evento o per evento di più di 3 giorni)	modifica Art. 58 ROD
14 settimane max	Assistenza figlio minorenni per grave malattia o infortunio Previsto rimborso da IPG	modifica Art. 59 ROD

La posizione del Municipio

Il Municipio aderisce nella sostanza a quanto proposto dai mozionanti avanzando la seguente proposta concreta (che, se accolta dai mozionanti, permetterebbe di trasformare la mozione da generica a elaborata e di implementare – se la proposta sarà accolta dal Consiglio comunale – immediatamente la revisione senza necessità di un ulteriore passaggio nel Legislativo):

1.	massimo 10 giorni lavorativi in un anno (e al massimo 3 giorni consecutivi per evento) per malattia o infortunio di un familiare o del partner, previa presentazione di un certificato medico; in caso di malattia o infortunio grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre il congedo può essere esercitato per intero consecutivamente.	nuovo Art. 58 cifra 1 lett. d ROD
----	---	---

Commento: questa proposta racchiude la prima e la seconda della mozione, indipendentemente dall'età dei figli il congedo può raggiungere 10 giorni (e non 5 come al punto 2 della mozione), e rispetto alla situazione attuale non presuppone più una malattia grave del congiunto. Il Municipio ritiene però che in ogni caso debba essere presentato un certificato medico.

2.	Il collaboratore può beneficiare, in caso di gravi problemi di salute di un figlio minorenni, dovuti a malattia o infortunio, di un congedo pagato di al massimo 14 settimane sulla base dell'indennità di assistenza ai sensi degli artt. 16n-16s LIPG, previa presentazione di un certificato medico. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni e deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi dal giorno nel quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 7 settimane o a una ripartizione diversa (per un massimo cumulato dei due coniugi di 14 settimane).	nuovo Art. 59 cifra 8 ROD
----	---	---------------------------------

Commento: questa proposta permette di allinearsi alle nuove disposizioni federali, beneficiando di una copertura da parte dell'IPG.

Va precisato che vi sarebbe inoltre ancora la possibilità per i collaboratori, secondo la prassi interna sopraccitata – la quale rimarrebbe in vigore –, di beneficiare di un congedo pagato di 5 giorni lavorativi all'anno in caso di ospedalizzazione di un figlio di età inferiore ai 15 anni.

Si osserva infine come non sia ovviamente da disporre che i diritti possano essere differiti; va inoltre confermato essere proporzionati al grado d'occupazione al momento dell'evento.

Riassumendo, il Municipio ritiene che adottando le due modifiche legislative proposte si allinea il ROD alle nuove disposizioni legislative federali in materia, aderendo nella sostanza alle richieste della mozione.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
Mario Branda Philippe Bernasconi